



ATTO DISPOSITIVO
n. 107 del 31/07/2026

OGGETTO: Vendita, con obbligo di demolizione in conformità al regolamento EU 1257/2013, ai sensi del R.D. n. 827 del 1924 tramite Asta Pubblica, in modalità Application Server Provider (ASP), con il metodo delle offerte al rialzo, dei galleggianti GT42 (ex nave Euro), GT 43 (ex nave Espero) e GO 54 (ex bacino galleggiante GO 54) ormeggiati presso l'arsenale militare di Taranto – Valore € 965.000,00 (I.V.A. esente).

Decisione a vendere: n. 44 del 15/04/2026

Procedura adottata: Asta pubblica ai sensi del R.D. n. 827 del 1924, in modalità Application Server Provider (ASP) con il metodo delle offerte al rialzo;

Prezzo base palese: 965.000,00 €

Criterio di aggiudicazione: migliore offerta economica.

Data pubblicazione: 16/04/2026

Termine presentazione offerte: 26/05/2026

Dispositivo di Aggiudicazione: nr. 79 del 29/05/2026

IL RUP

VISTO:

- D.Lgs. 36/2023 art. 13, commi 2 e 5;
- D.P.R. n. 90 del 2010 (T.U.O.M.);
- R.D. n. 827 del 1924;
- Reg. EU 1157/2024 del Parlamento Europeo;
- il Verbale di ricognizione delle offerte n. 62 del 26/05/2026, con veniva proposta l'aggiudicazione alla società IZMIR MAVI DENIZCILIK GERI DON.SAN.TIC.A.S. di KONAK/IZMIR (Turchia) quale migliore offerente con un valore economico offerto pari ad € 2.264.000,00;
- il Dispositivo di Aggiudicazione nr. 79 del 29/05/2026 che approvava la proposta di cui al sopra citato verbale;

PREMESSO CHE

- con Atto Dispositivo nr. 79 del 29/05/2026 codesta Società è risultata aggiudicataria della procedura in oggetto;
- il Capitolato Tecnico disciplina, ai paragrafi 3.b), 4.b) e 5, le condizioni necessarie per la stipula del contratto, prevedendo, in particolare, che l'aggiudicatario produca, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la documentazione attestante l'avvenuto espletamento, con esito positivo, dell'audit previsto dal paragrafo 3.b), quale condizione essenziale per la stipula del contratto;
- il medesimo paragrafo 5 stabilisce espressamente che la mancata produzione della predetta documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dell'aggiudicazione e legittima l'Agenzia ad adottare i conseguenti provvedimenti previsti dalla *lex specialis*;
- entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico, la documentazione trasmessa dalla Società aggiudicataria IZMIR MAVI DENIZCILIK GERI DON.SAN.TIC.A.S. è stata oggetto di approfondita istruttoria da parte dell'Agenzia, all'esito della quale è stata ritenuta non conforme alle prescrizioni della *lex specialis*, per le

motivazioni dettagliatamente illustrate nella nota prot. n. 9705 del 24 luglio 2026, che si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

- in particolare, con la predetta nota questa Agenzia ha evidenziato una pluralità di profili di non conformità concernenti la documentazione prodotta, rilevando che la stessa non consentiva di ritenere dimostrato che l'audit iniziale fosse stato eseguito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nella normativa europea dallo stesso richiamata;
- pur ritenendo già sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento conclusivo, questa Agenzia, in ossequio ai principi di partecipazione procedimentale, collaborazione e buona amministrazione, ha ritenuto opportuno assegnare alla Società un termine di cinque giorni lavorativi per presentare osservazioni e produrre eventuali chiarimenti o integrazioni documentali ritenuti utili a superare i rilievi già formulati;
- la predetta richiesta aveva natura esclusivamente istruttoria e partecipativa e non costituiva in alcun modo proroga del termine previsto dalla *lex specialis*, né poteva determinare la riapertura dei termini della procedura o consentire il successivo perfezionamento della documentazione richiesta quale condizione per la stipula del contratto;
- con nota del 30 luglio 2026 (73D2542A.026C6722.B3B75509.5110BD7D.posta-certificata@legalmail.it), la Società IZMIR MAVI DENIZCILIK GERI DON.SAN.TIC.A.S. ha trasmesso le proprie osservazioni, rappresentando, tra l'altro, che il completamento delle ulteriori attività di audit e delle correlate verifiche e certificazioni da parte degli organismi competenti sarebbe intervenuto soltanto entro la fine del mese di agosto 2026.

CONSIDERATO CHE

- le osservazioni addotte dalla Società con nota del 30 luglio 2026 sono state puntualmente esaminate da questa Agenzia nell'ambito dell'istruttoria procedimentale e non sono risultate idonee a superare i rilievi già formulati con la nota prot. n. 9705 del 24 luglio 2026;
- in particolare, le deduzioni formulate dalla Società non consentono di ritenere superate le criticità evidenziate in ordine alla conformità dell'audit prodotto rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nella normativa europea richiamata, permanendo le ragioni che hanno indotto questa Agenzia a ritenerlo non idoneo ai fini della dimostrazione della condizione richiesta per la stipula del contratto;
- la stessa nota del 30 luglio 2026 conferma, peraltro, che il procedimento di verifica e certificazione richiede lo svolgimento di ulteriori attività da parte degli organismi competenti, il cui completamento è previsto soltanto entro la fine del mese di agosto 2026, circostanza che evidenzia come la documentazione prodotta entro il termine stabilito dalla *lex specialis* non fosse idonea a soddisfare le prescrizioni del Capitolato Tecnico;
- le circostanze rappresentate dalla Società attengono ai rapporti intercorrenti con gli organismi incaricati delle attività di audit e certificazione nonché ai tempi necessari per il completamento delle verifiche da parte delle competenti Autorità estere; tali circostanze, pur considerate da questa Agenzia, rientrano nella normale sfera organizzativa e nel rischio imprenditoriale dell'operatore economico e non sono pertanto idonee a incidere sull'applicazione delle disposizioni della *lex specialis* né a giustificare una deroga alle condizioni stabilite per tutti i partecipanti alla procedura;
- la richiesta di chiarimenti e integrazioni formulata con la nota del 24 luglio 2026 aveva esclusivamente finalità istruttorie e partecipative ed era diretta a consentire alla Società di formulare le proprie osservazioni sui rilievi già comunicati; essa non ha determinato alcuna riapertura dei termini della procedura, né ha modificato le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, né poteva consentire il successivo perfezionamento della documentazione richiesta quale condizione per la stipula del contratto;
- l'eventuale accoglimento delle richieste formulate dalla Società determinerebbe una sostanziale disapplicazione della *lex specialis* e comporterebbe una modifica delle condizioni poste a base della procedura dopo la sua conclusione, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e autovincolo che governano l'azione amministrativa nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica;

ACCERTATA

all'esito dell'istruttoria e della valutazione delle osservazioni formulate dall'interessata, la persistente non conformità della documentazione prodotta rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, questa Agenzia è tenuta a dare applicazione alle conseguenze espressamente previste dalla *lex specialis*, non residuando alcun margine di discrezionalità in ordine alla permanenza dell'aggiudicazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

per le motivazioni esposte in premessa e nei considerata, che devono intendersi integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

DISPONE

la decadenza dell'aggiudicazione disposta in favore di codesta Società IZMIR MAVI DENIZCILIK GERI DON.SAN.TIC.A.S. con sede legale in KONAK/IZMIR (Turchia) Via Akdeniz Mah. Sehit Fethibey Cad. Heris Tower n. 55 – identificativo società 0168121235000001, nell'ambito della procedura ASP n. 6245708, ai sensi dei paragrafi 3.b), 4.b) e 5 del Capitolato Tecnico.

IL RUP

C.V. Pierpaolo CHIAPPINI